FAQ

Sostegno a progetti di industrializzazione dei risultati della ricerca

PR MARCHE FESR 2021/2027 – ASSE 1 - OS 1.3 - AZIONE 1.3.2 - INTERVENTO 1.3.2.2

Versione aggiornata al 13/10/2025

Sommario

2.1 – Beneficiari	2
2.3 – Requisiti di ammissibilità	2
4.1 - Progetti che discendono da risultati di ricerca già acquisiti	3
4.2 – Progetti ammissibili	5
4.4 - Spese ammissibili	6
4.7 Regole di cumulo	8
6.2 – Criteri di selezione	8
9.3 - Obblighi connessi alla stabilità delle operazioni	8
APPENDICE A.2 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE, RENDICONTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELLE	
SPESE	9

2.1 - Beneficiari

1. Le grandi imprese possono partecipare al bando quali componenti di un consorzio con micro e piccole imprese? L'università può far parte del consorzio?

Come indicato al punto 2.1 del bando:

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le grandi (si veda tuttavia quanto sotto riportato) e le micro, piccole, medie imprese, così come definite dall'Allegato 1 al Regolamento UE n. 651 del 17 Giugno 20141, sulla base delle seguenti modalità:

- a) in forma singola;
- b) in forma aggregata attraverso la collaborazione effettiva tra almeno tre imprese indipendenti, cioè non associate e non collegate <u>di cui almeno una micro o piccola impresa</u> e in cui ciascuna impresa sostiene almeno il 10 per cento della spesa complessiva ammissibile del progetto.

La possibilità di finanziamento alla grande impresa è subordinata all'approvazione del nuovo PR MARCHE 21-27 rivisto alla luce delle modifiche regolamentari e in corso di modifica al momento di pubblicazione del bando.

In base a quanto stabilito al punto 2.1 le Università non rientrano tra i soggetti beneficiari del bando. Le università potranno essere coinvolte nel progetto in qualità di fornitori dei servizi che il bando riconosce come spese ammissibili.

2. Nel bando è previsto che "la possibilità di finanziamento della grande impresa è subordinata all'approvazione della modifica del PR Marche FESR 2021-2027", si chiedono indicazioni circa i tempi di approvazione e come procedere, in particolare se una grande impresa dovesse presentare domanda entro i termini di scadenza del bando (22/12/2025) e la modifica al PR Marche avvenisse dopo tale scadenza, tale domanda sarebbe ammissibile?

La grande impresa può presentare domanda. Tuttavia, qualora risulti collocata utilmente in graduatoria, il contributo potrà essere concesso subordinatamente all'approvazione della modifica del PR Marche FESR 2021-2027, che dovrebbe intervenire entro la prima metà del prossimo anno.

2.3 – Requisiti di ammissibilità

3. In caso di progetto presentato da un'aggregazione di imprese, è possibile comprendere nel partenariato un'impresa A con socio di maggioranza Mario Rossi, e un'impresa B dove Mario Rossi sia socio al 10%?

Al punto 2.1 Beneficiari si chiarisce che è possibile partecipare in forma aggregata attraverso la collaborazione effettiva tra almeno tre imprese indipendenti, cioè non associate e non collegate. Per la definizione di imprese associate e collegate si rimanda all'articolo 3 dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i.

4. In merito al requisito di ammissibilità I), che recita:

"aver stipulato un'assicurazione contro i danni da calamità naturali e catastrofi sul territorio nazionale così come previsto dalla Legge di Bilancio 2024, art. 1 commi 101 e 102 e dal DL 39/2025, in base alle tempistiche di adeguamento previste per le diverse categorie di impresa"

Se il soggetto che intende presentare domanda di contributo è un'impresa (A) che ha la propria sede in un locale in affitto fornito da un'altra impresa (B) proprietaria degli immobili, l'assicurazione richiesta ai sensi del requisito I) di cui sopra, presentata dall'impresa B proprietaria dell'immobile è sufficiente per assolvere la richiesta da parte dell'impresa A?

Si prenda visione di quanto pubblicato nel sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy al seguente link: https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/polizze-catastrofali-risposte-alle-domande-frequenti-faq

4.1 - Progetti che discendono da risultati di ricerca già acquisiti

Si precisa che con apposito decreto di prossima uscita verrà pubblicato il testo consolidato del bando rispetto alle modifiche ed integrazioni necessarie. Tra le integrazioni, la versione aggiornata dell'Allegato 1 conterrà, all'interno della SCHEDA TECNICA DEL PROGETTO E PIANO INVESTIMENTI, una sezione aggiuntiva da utilizzare per descrivere i risultati delle attività di ricerca e sviluppo già acquisiti alla data di presentazione della domanda. La documentazione a supporto del requisito 4.1 dovrà essere caricata tra gli allegati nella domanda, selezionando nella piattaforma SIGEF la voce "Documenti attestanti risultati ricerca e sviluppo (punto 4.1 del bando)"

5. La startup è risultata vincitrice, ma non finanziabile per esaurimento fondi, al precedente bando emanato dalla Regione Marche: "Sostegno all'avvio e al consolidamento delle start up innovative e creative". Le attività relative al progetto sono comunque state portate avanti autonomamente dall'impresa e hanno prodotto i risultati su cui ora si intende innestare la proposta di industrializzazione. Si può considerare soddisfatto il requisito "4.1 Progetti che discendono da risultati di ricerca già acquisiti"

Nel caso di partecipazione a precedenti bandi che prevedano attività di ricerca e sviluppo, anche qualora l'impresa non sia risultata beneficiaria del finanziamento, è necessario dimostrare non solo l'avvenuta partecipazione al bando, ma anche che le attività di ricerca e sviluppo siano state comunque realizzate e completate, producendo i risultati tecnico-scientifici su cui si basa la proposta di industrializzazione presentata a valere sull'Azione 1.3.2.2.

- 6. Il bando prevede come attività derivante da Ricerca e sviluppo:
- a) studi/ricerche realizzati internamente e per i quali l'impresa risulta essere titolare/depositaria di brevetto o di altri strumenti di proprietà intellettuale come marchi, disegni e modelli;

Quindi sono ammissibili i risultati della ricerca relativi anche ad un brevetto depositato prima della presentazione della domanda, per il quale l'azienda non ha ancora ricevuto esito da parte dell'UIBM? Inoltre si parla anche di titolarità/deposito di altri strumenti come marchi, disegni e modelli, quindi è sufficiente che l'impresa abbia depositato un marchio identificativo dell'innovazione o il design ornamentale del prodotto innovativo, per dimostrare di aver effettuati studi / ricerche interne? In questo caso andrà argomentato attraverso una relazione?

Come indicato nel bando le attività previste nel progetto devono svilupparsi a partire da risultati di attività qualificate di ricerca e sviluppo, tra cui brevetti o altri strumenti di proprietà intellettuale di cui l'impresa deve risultare proprietaria o depositaria. L'impresa dovrà allegare la documentazione attestante il possesso o il deposito di quanto sopra descritto, dimostrando il collegamento e la coerenza con le attività di industrializzazione dei risultati della ricerca.

7. C'è un limite di tempo a ritroso, oltre il quale l'attività di ricerca è troppo "vecchia" e non può essere considerata ammissibile?

Il bando non prevede un limite temporale a ritroso oltre il quale i risultati di ricerca non possano essere considerati ammissibili. È tuttavia necessario che le attività di ricerca su cui si intende fondare il progetto siano ancora attuali e rilevanti rispetto agli obiettivi dell'intervento e agli ambiti di intervento previsti e che le attività progettuali risultino coerenti e direttamente basate su tali risultati.

8. Il bando prevede la possibilità per l'impresa di essere titolare o depositaria di brevetto. Cosa succede se la domanda di brevetto depositata è rigettata durante la realizzazione del progetto?

il punto 4.1 del bando descrive un requisito di partecipazione che ha come obiettivo quello di dimostrare che il progetto si innesta su risultati di attività di ricerca già acquisiti alla data di presentazione della domanda. Tutto ciò che si verifica durante l'implementazione del progetto finanziato è disciplinato ai punti 8 e 9 del bando. Se la circostanza indicata nella mail si dovesse verificare durante la realizzazione del progetto, verrà esaminata sulla base delle regole previste dal bando e, se necessario, delle norme di rinvio di cui al punto 12 del bando.

9. Riguardo al requisito di cui al punto 4.1, voce d): è sufficiente aver partecipato a un programma di intervento (regionale, nazionale o comunitario) pur senza essere stati ammessi come beneficiari del contributo? verrà stabilita una lista di interventi considerati "ammissibili"?

Nel caso di partecipazione a precedenti bandi o altri programmi di intervento che prevedano attività di ricerca e sviluppo, anche in assenza di finanziamento, è necessario dimostrare che le attività di ricerca e sviluppo siano state comunque realizzate e completate, producendo i risultati tecnico-scientifici su cui si basa la proposta di industrializzazione presentata a valere sull'Azione 1.3.2.2.

10. Se un'azienda A ha presentato un progetto di R&S come membro di un'aggregazione di imprese, e il progetto è stato finanziato, l'azienda A può presentare un progetto di industrializzazione di tali risultati della ricerca in maniera autonoma, senza coinvolgere nuovamente l'intera filiera?

L'impresa può presentare un progetto di industrializzazione, allegando alla domanda atti o documenti che attestino la partecipazione o il supporto finanziario di progetti precedentemente sviluppati nell'ambito di altri programmi di intervento regionali, nazionali o comunitari. L'impresa dovrà dimostrare il possesso del know how e/o delle conoscenze tecnico-scientifiche maturate, che costituiscono la base delle attività previste dal progetto.

11. Con la presente si presenta il caso di una filiera ammessa e finanziata al bando "Ricerca e Sviluppo per Innovare le Marche" (anno 2023): due delle tre aziende della filiera vorrebbero presentare domanda per sviluppare l'industrializzazione del progetto di ricerca, mentre la terza azienda (componente minoritario) non intende perseguire tale strada.

Sarebbe possibile per le due aziende partner presentare domanda, includendo una terza azienda partner, rientrando alla lettera d) del punto 4.1 del bando "Progetti che discendono da risultati di ricerca già acquisiti"?

Si evidenzia che è <u>il progetto</u> che deve svilupparsi a partire da risultati di attività di ricerca già acquisiti indipendentemente dal fatto che sia presentato da una singola impresa o da imprese aggregate. Pertanto in caso di aggregazione il requisito di cui al punto 4.1 deve risultare con riferimento al <u>progetto</u>.

12. Un'impresa intende presentare domanda partendo da risultati di attività di R&S realizzate esclusivamente all'interno dell'azienda, attraverso personale dedicato.

In questo caso Vi chiediamo cortesemente conferma che sia ritenuta ammissibile e finanziabile la presentazione di una relazione tecnica redatta dall'impresa stessa, firmata dal responsabile aziendale del progetto e controfirmata dal rappresentante legale, che descriva e documenti i risultati conseguiti, come forma valida di evidenza ai sensi del paragrafo 4.1.

Per la stessa fattispecie, Vi chiediamo inoltre di chiarire se, ai fini della corretta presentazione della domanda, sia da considerarsi obbligatoria un'asseverazione tecnica esterna (ad esempio da parte di università, centri di ricerca, incubatori certificati o altri soggetti qualificati), oppure se la relazione interna dell'impresa possa essere considerata sufficiente.

- se l'azienda ricade nella casistica di cui alla lett a), che ammette la possibilità di fare riferimento a studi e ricerche realizzati internamente, l'impresa deve risultare essere titolare/depositaria di brevetto o di altri strumenti di proprietà intellettuale.
- se l'azienda ricade nella casistica di cui al punto d), dovrà dimostrare che il progetto di industrializzazione che si intende proporre si innesta su risultati di ricerca già ottenuti da progetti che sono stati oggetto di domanda di partecipazione e/o concessione di contributo, anche se tali progetti non sono ancora completamente chiusi . In questo caso nella relazione sarà necessario dare conto dell'intervento o degli interventi non ancora chiusi a cui si fa riferimento indicando i relativi atti ed i programmi regionali, nazionali o comunitari in cui si inquadrano.

Resta ferma la possibilità da parte dell'impresa di dimostrare che le attività previste nel progetto si sviluppino a partire da risultati della ricerca già acquisiti alla data di presentazione della domanda, secondo quanto previsto ai punti b), c) ed e).

13. Nel caso di acquisizioni di progetti/studi/ricerche/accordi di collaborazione da startup iscritte al Registro speciale delle startup innovative. L'iscrizione al registro innovativo è prova dell'investimento in ricerca già effettuato, oppure serve documentazione tecnica aggiuntiva (brevetti, prototipi validati, report di ricerca)?

L'iscrizione al Registro speciale delle startup innovative non è prova dell'investimento in ricerca già effettuato.

14. Nel caso di un'aggregazione, il pre-requisito di aver fatto attività di Ricerca negli anni precedenti, deve essere soddisfatto da almeno un'azienda. È corretto?

Anche in caso di aggregazione, ciò che è rilevante è che il progetto si basi su risultati di attività di ricerca già acquisiti. Pertanto, tali risultati devono essere nella disponibilità del partenariato.

15. Si considerano ammissibili i risultati di attività qualificate di ricerca e sviluppo svolte da un'impresa partecipata al 100% dalla società proponente, la quale intende quindi utilizzare tali risultati per ingegnerizzare ed industrializzare nuovi prodotti?

È in capo al partecipante individuare una o più delle diverse casistiche previste al punto 4.1 e fornire idonea documentazione a dimostrazione che le attività previste nel progetto si sviluppano da risultati di attività qualificate di ricerca e sviluppo già acquisiti alla data di presentazione della domanda.

In particolare, si rimanda al seguente punto dell'elenco:

b) acquisizione di brevetti sviluppati da altre imprese o istituti di ricerca, anche tramite accordi di licenza, o fusioni e acquisizioni societarie, in particolare di start-up e spin-off innovativi;

Si evidenzia che per il possesso del requisito stabilito al punto 4.1 del bando, interverrà una Commissione di Valutazione che esaminerà la documentazione a tal fine prodotta dal partecipante.

4.2 - Progetti ammissibili

16. Si chiede di chiarire il seguente paragrafo del punto 4.5 "Termini ammissibilità della spesa": "I progetti devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione e comunque entro 30 giorni dalla data in cui le imprese ricevono la comunicazione di concessione delle agevolazioni. Per le sole attività realizzate ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023

"de minimis", sarà possibile considerare come avvio del progetto una data a partire dal 01/10/2024."

Per beneficiare del contributo concesso le imprese devono indicare una data di avvio del progetto a partire dalla quale potranno essere rendicontate le spese ammissibili.

Il punto 4.5 del bando chiarisce che per "avvio del progetto" si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento o la data di inizio delle attività del personale, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Il bando prevede la possibilità di rendicontare spese sia ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito del regime in esenzione, che ai sensi del ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023, nell'ambito del regime in "de minimis".

Le attività i cui costi sono imputati al regime in esenzione (Regolamento (UE) n. 651/2014) dovranno essere avviate successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione (si vedano anche le ulteriori disposizioni in caso di progetti presenti in forma singola o in forma aggregata). Il suddetto regime impone, infatti, il rispetto del principio di incentivazione, secondo cui non si possono finanziare attività realizzate antecedentemente all'avvio del progetto, poiché l'aiuto, per essere considerato compatibile con il mercato interno, deve indurre l'impresa a realizzare un'attività che, in assenza dell'aiuto, non sarebbe stata avviata, oppure sarebbe stata realizzata in misura minore, o in tempi diversi.

Solo nel caso in cui i costi delle attività previste vengono imputati al regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023, sarà possibile considerare come avvio del progetto una data a partire dal 01/10/2024. L'impresa in questo caso potrà rendicontare attività (che dovranno risultare strettamente attinenti al progetto) riferite a spese fatturate in data antecedente alla presentazione della domanda.

4.4 - Spese ammissibili

17. In merito alla linea di attività B: Ingegnerizzazione, sono ammissibili anche le strumentazioni ed attrezzature dedicate (proporzionalmente al tempo e all'intensità di utilizzo nel progetto), si chiede di precisare se sono ammissibili solo i beni nuovi (da acquistare dopo l'avvio del progetto) come indicato in appendice A.2 punto 1.3 o anche i beni esistenti (quindi già acquistati prima dell'avvio del progetto) come indicato all'art. 4.4 lett. D;

Come previsto ai punti 4.4 e 4.6 del bando, per la linea B potranno essere rendicontate le spese relative all'utilizzo di attrezzature e strumentazioni già di proprietà del soggetto proponente nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Il primo paragrafo del punto 1.3 dell'appendice A.2 deve intendersi come di seguito formulato:

"In tale tipologia rientrano le strumentazioni, i macchinari, le attrezzature, l'hardware e software già di proprietà o nuovi di fabbrica, da acquistare da soggetti terzi, necessari alla realizzazione del progetto." Si precisa che tale formulazione sarà recepita nel testo consolidato del bando, che verrà pubblicato con apposito decreto di prossima emanazione.

18. In merito alla linea di attività B: Ingegnerizzazione, sono ammissibili anche le attività di sviluppo e implementazione di metodi organizzativi principalmente digitali applicati alle funzioni di marketing e vendita, si chiede di precisare con alcune esemplificazioni che cosa si intende (sono ammissibili anche progetti di E-COMMERCE, CRM, etc.)

Le attività di sviluppo e implementazione devono essere finalizzate alla realizzazione del progetto. Al riguardo si veda quanto precisato ai seguenti punti del bando:

- punto 4.6 "Intensità dell'agevolazione", note n. 15 e 16, per la definizione di "innovazione dei processi" e "innovazione dell'organizzazione";
- punto 6.2 "Criteri di selezione", criterio n. 6 "Migliore posizionamento in termini di incremento delle quote di mercato e/o ingressi nei mercati consolidati o su nuovi mercati"

19. All'art. 4.4 lett. F) in merito all'ammissibilità di spese per opere murarie, non sono previsti massimali di spesa?

Non sono previsti massimali di spesa per le opere murarie, ma valgono i criteri generali: tali spese devono essere strettamente necessarie e proporzionate al progetto.

20. Le spese ammissibili al capitolo 4.4 "Spese Ammissibili", punti b) "consulenze specialistiche e di sostegno all'innovazione acquisite da fonti esterne" e i) "spese per le competenze e le consulenze", in quali delle tre Linee di Attività (A, B e C) devono essere ricondotte?

Le spese ammissibili per ogni linea di attività sono indicate nella tabella al punto 4.6 Intensità dell'agevolazione:

- per i costi per i "servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, costi per test", della linea A), si deve fare riferimento alle spese per consulenze specialistiche e di sostegno all'innovazione acquisite da fonti esterne, di cui al punto 4.4 lett. b) e lett. i)
- per i costi relativi alla "competenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne" della linea B), si deve fare riferimento alle spese per le competenze e le consulenze di cui al punto 4.4 lett. i)
- le spese di cui al punto 4.4 lett b) e i) non sono previste per la linea C).

21. Tra le spese ammissibili è possibile inserire l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici?

Il punto 4.4 del bando, alla lettera f) considera ammissibili le spese per: "opere murarie e di impiantistica generale "esclusivamente necessarie per l'industrializzazione e lo scale-up dei nuovi prodotti/processi/servizi Pertanto, come indicato anche nell'Appendice A2 punto 1.4, sarà possibile rendicontare spese per installazione e posa in opera di impianti strettamente necessari all'attività di industrializzazione. Con riferimento all'impiantistica generale, a si tenga comunque conto anche di quanto indicato nel criterio di selezione n. 5 di cui al punto 6.2 del bando.

22. I costi delle opere murarie per la Linea C hanno un limite rispetto agli altri costi? In altre parole, è possibile presentare solo costi per opere murarie ed impiantistiche necessarie alla messa in opera del nuovo prodotto (senza nuove attrezzature)? Ci sono limiti da rispettare?

Non sono previsti massimali di spesa per le opere murarie, ma valgono i criteri generali: tali spese devono essere strettamente necessarie e proporzionate al progetto.

Per quanto riguarda l'assenza di costi relative alle attrezzature nel piano investimenti, il bando non prevede spese da sostenere obbligatoriamente. Si rimanda però a quanto previsto al punto 4.2: Le linee di attività di cui alle lettere B e C dovranno essere obbligatoriamente presenti in tutti i progetti proposti. Le due linee B e C dovranno prevedere nel complesso un budget di spesa non inferiore al 60% del costo complessivo del progetto.

23. In merito alla linea di attività B: Ingegnerizzazione, sono ammissibili anche le strumentazioni ed attrezzature dedicate (proporzionalmente al tempo e all'intensità di utilizzo nel progetto) sia già di proprietà o nuovi di fabbrica, da acquistare da soggetti terzi, necessari alla realizzazione del progetto. Se tali strumentazioni fossero già presenti in impresa, ma acquisite con contratto di leasing, sono comunque ammissibili le quote capitali dei canoni leasing proporzionalmente al tempo ed all'intensità di utilizzo nel progetto?

Le spese inerenti beni acquisiti in leasing non sono ammissibili ai sensi del bando (vedi punto 4.4, spese non ammissibili).

24. All'art. 4.6 Intensità dell'Agevolazione è possibile selezionare regime di aiuti diversi per ogni intervento (es. lett. A e B regime di esenzione e lett. C regime de minimis)?

Come riportato all'art. 4.6: "ogni impresa per ogni linea di budget (ovvero spesa ammissibile) potrà selezionare una delle 2 tipologie di regime di aiuti, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dai singoli regimi."

4.7 Regole di cumulo

- 25. Posto che al paragrafo 4.7 è detto "Il contributo pubblico concesso ai sensi del presente bando è cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche (previste da norme comunitarie, statali, regionali) nel rispetto della normativa applicabile in materia di aiuti di stato ed in particolare nel rispetto delle intensità d'aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato (Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. dalla Commissione Europea). Il contributo è altresì cumulabile con le agevolazioni che non siano qualificabili come aiuti di stato ai sensi dell'art. 107, comma 1 del Trattato sul Funzionamento della UE, fino a copertura massima del 100% del costo ammissibile del progetto", si chiede conferma che il contributo in oggetto sia cumulabile, per le stesse spese ammissibili:
 - 1. con il credito d'imposta per investimenti in beni 4.0 di cui all'art. 1 commi 1051-1063 della legge 178/2020 e s.m.i., posto che lo stesso non risulta classificato come "aiuto di stato" ai sensi della normativa nazionale ed europea di riferimento, è attualmente finanziato unicamente a valere su risorse nazionali e di per sé risulta cumulabile con altre agevolazioni a condizione che queste ultime non dispongano diversamente;
 - 2. con il credito d'imposta ricerca e sviluppo nazionale di cui all'art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020.

Si conferma che il contributo in oggetto è cumulabile, per le stesse spese ammissibili, con gli interventi indicati. Si evidenzia comunque che l'effettiva possibilità di cumulare le spese ammissibili del presente bando con costi riferiti agli interventi indicati verrà verificata in sede di rendicontazione alla luce della tipologia di spesa, delle quote di costo rendicontata, dell'entità del contributo richiesto.

6.2 – Criteri di selezione

26. Nel bando non si fa riferimento alla necessità di allegare i preventivi di spesa a supporto del piano di investimenti. Ma sull'Allegato 1 - Schema domanda di agevolazione, al punto 9. COSTI DI INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, viene detto di allegare i preventivi di spesa. Sarà quindi obbligatorio allegare i preventivi di spesa, o è da considerarsi un refuso?

L'invio dei preventivi non è un obbligo previsto dalle regole del bando, ma una indicazione fornita ai partecipanti per evidenziare e rafforzare la congruità dei costi proposti. Si evidenzia che come stabilito al punto 6.2 del bando : " la Commissione potrà [...] ridimensionare le spese che verranno giudicate sovrastimate rispetto alle attività da svolgere".

9.3 - Obblighi connessi alla stabilità delle operazioni

27. Attività di ingegnerizzazione e prototipi - l'azienda proponente è specializzata nella realizzazione di macchinari personalizzati per il settore medicale, sviluppati in base alle esigenze specifiche di ciascun cliente. Al termine del processo di ingegnerizzazione, viene creato un prototipo che viene messo a disposizione del cliente per verificare le funzionalità del prodotto. È consentito cedere questo prototipo al cliente al termine della fase di test, sia tramite vendite che affitto?

I beni oggetto di agevolazione sono soggetti all'obbligo di stabilità delle operazioni (punto 9.3 del bando, lett. c). In altri termini le imprese devono rispettare il vincolo di destinazione e conseguentemente non distogliere il bene dall'uso previsto per il periodo stabilito dalla normativa (5 anni per le grandi imprese e 3 anni per le PMI). Ciò comporta che tali beni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali è stato concesso il contributo e non possono quindi essere ceduti, trasferiti o destinati ad altri impieghi finno allo scadere del vincolo.

Di conseguenza, qualora il prototipo realizzato nell'ambito del progetto fosse finanziato a valere sul bando in oggetto, non sarebbe ammessa la sua cessione al cliente, né a titolo di vendita né in affitto, poiché ciò costituirebbe un distoglimento dall'uso previsto e comporterebbe la possibile revoca del contributo concesso.

APPENDICE A.2 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE, RENDICONTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

- 28. All'art. 4.4 in relazione alle spese non ammissibili è riportato anche spese per amministratori, titolari o soci dell'impresa che non sono lavoratori dipendenti, che si intende? È ammissibile il costo per amministratori, titolari e soci dell'impresa iscritti al libro unico (così come poi modificato e previsto nel bando RS Regione Marche)?
- Sì, è possibile rendicontare i costi per prestazioni straordinarie di titolari, soci e amministratori che lavorano al progetto risultanti dal Libro Unico del Lavoro e solo per le attività direttamente connesse al progetto.

Nel caso della Linea C, l'acquisto di attrezzature per l'INDUSTRIALIZZAZIONE e la messa in produzione del nuovo prodotto è rendicontabile a costo fattura (non in quota ammortamento?)

Le spese sostenute per le attività relative alla linea C, possono essere rendicontate a costo fattura (non in quota ammortamento). Potranno essere rendicontate le voci di spesa indicate al punto 4.4 del bando, lett. e).

- **29.** Per la Linea B, eventuali attrezzature e/o software sono rendicontabili in quota ammortamento? Come previsto ai punti 4.4 lett. d) e al punto 4.6, linea B), per questa linea potranno essere rendicontate le spese relative all'utilizzo di attrezzature e strumentazioni già di proprietà del soggetto proponente nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.
 - 30. Il proponente ha la sede legale in una regione diversa e intende aprire un'unità locale nelle Marche. Il personale dipendente che sarà coinvolto nel progetto opera attualmente presso la sede fuori regione. È possibile rendicontare le spese relative a questo personale per le attività svolte nel progetto, anche se operano fuori dalla nuova unità locale nelle Marche?

Il progetto deve essere realizzato nel territorio regionale. Ciò implica che anche il personale coinvolto nella realizzazione del progetto deve operare nella sede ubicata nella regione Marche.